

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA S.L. ROMA 5 ED IL PROFESSIONISTA
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA PRESSO STUDIO PRIVATO**

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n.158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di modifiche all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizione di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, è pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria".

CONSIDERATO CHE:

- La presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
- Nell'Azienda SL Roma 5 sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione Lazio e dall'Azienda stessa.

TRA

l'Azienda SL Roma 5 con sede in Tivoli, Via Acquaregna 1-15, C.F./P.I. 04733471009 nella persona del Direttore Sanitario Aziendale f.f. Dott. Franco Cortellessa, nato a Vivaro Romano il 17/01/1961, per delega prot. n. 22176 del 24.05.2024 del Legale Rappresentante pro-tempore Dott.ssa Silvia Cavalli, nata a Rieti il 03/09/1972, e domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima (di seguito denominata "Azienda")

E

il Dott. _____ nato il _____ a _____ e
residente a _____ C.F. _____ tel. _____
email _____ in servizio a tempo indeterminato/determinato
presso l'unità operativa _____ del Presidio di _____
inquadrate nella disciplina di _____ con incarico
_____ (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1
(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo/gli studio/i privato sito/i :

1- nel Comune di _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

con presenza / assenza di altri professionisti privati e/o a rapporto non esclusivo

2- nel Comune di _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

con presenza / assenza di altri professionisti privati e/o a rapporto non esclusivo

3- nel Comune di _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

con presenza / assenza di altri professionisti privati e/o a rapporto non esclusivo

4- nel Comune di _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

con presenza / assenza di altri professionisti privati e/o a rapporto non esclusivo

5- nel Comune di _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

con presenza / assenza di altri professionisti privati e/o a rapporto non esclusivo

Per le modalità di svolgimento si rinvia al regolamento aziendale per l'esercizio della Libera professione Intramuraria adottato con deliberazione n. 1811 del 09.10.2023 ed al Decreto Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00440 del 18.12.2014 nonché all'autorizzazione fornita alle Aziende Sanitarie del Lazio con nota prot. Regionale n. 402172 GR/11/23 del 23.07.2015 ed atti conseguenti.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Art.3

(Infrastrutture di rete – Funzioni e competenze dell'attività sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete messa a disposizione dell'Azienda, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e in raccordo con l'Azienda, e, in caso di presenza di altri professionisti privati e/o a rapporto non esclusivo, a garantire la completa tracciabilità delle prestazioni da lui effettuate, utilizzando l'applicativo RECUP in via esclusiva, e mantenendo sempre distinta la propria attività rispetto a quella degli altri professionisti presenti nello studio professionale.

Art.4
(Prenotazione e pagamento delle prestazioni, tracciabilità, oneri e proventi)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della sistemazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio, il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale seguendo le indicazioni dell'apposito disciplinare tecnico adottato dall'Azienda, assumendosi altresì l'impegno a corrispondere gli oneri relativi a canoni periodici dovuti per la gestione dell'applicativo di prenotazione nonché per l'assistenza ed il terminale/applicazione per il pagamento (POS) che consente di effettuare il pagamento, di qualsiasi importo, direttamente all'Azienda assicurando, in tal senso, la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, co. 4 e co. 5, del Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 1811 del 09.10.2023. Per le quote di spettanza si rinvia allo schema di ripartizione dei proventi di cui al Regolamento citato.

Art.5
(Durata)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile automaticamente se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art.6
(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero in caso in cui sorga la sussistenza di conflitti d'interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art.3 della convenzione.

Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art.7
(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia ed al regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria vigente.

**Art. 8
(trattamento dei dati personali)**

I dati e le informazioni acquisite nell'espletamento delle prestazioni dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente atto e rientranti nell'oggetto della attività da espletarsi, nel pieno rispetto dei testi normativi di riferimento che, ai fini del presente accordo, debbono intendersi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e il Regolamento Europeo 2016/679 – "General Data Protection Regulation 679/2016" ("GDPR").

**Art. 9
(rispondenza dello studio ai requisiti di legge ed assenza di conflitto di interessi)**

Il Professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci, che lo studio individuato possiede i requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente in relazione alla natura dell'attività ivi da svolgere, che le apparecchiature eventualmente presenti sono conformi alle norme di sicurezza, e che il medesimo studio non appartiene a struttura accreditata, neanche parzialmente, con il SSR; dichiara, altresì, di non versare in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 7, L. 412/1991 e art. 1, comma 4, L. 120/2007 e s.m.i.

**Art.10
(Foro competente)**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Tivoli.

**Art.11
(Registrazione)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.

IL/LA PROFESSIONISTA
